

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1983

Istituzione della provincia di Rimini

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale circondario di Rimini istituito con legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, rappresenta un ambito territoriale omogeneo, con una propria e inconfondibile caratterizzazione storica, geografica ed economica; caratterizzazione che richiede organi di governo e di programmazione propria e specifica, come appunto è garantita dall'elevazione a provincia, ente che nella cultura politica ha ormai riacquisito il ruolo di unico ente intermedio tra regione e comuni.

Del resto la provincia di Rimini è anche definita storicamente. Nella storia più recente il suo riconoscimento è affiorato ripetutamente, e dopo la seconda guerra mondiale non ha trovato soddisfazione solo perchè il tessuto edilizio della città di Rimini, distrutto dai bombardamenti (per ciò è stata insignita della medaglia d'oro al valore civile), non offriva disponibilità per gli uffici pubblici. Oggi il problema viene riproposto. Esaurita ogni altra sperimentazione su diversi enti intermedi che avrebbero dovuto rendere sorpassata tutta l'istituzione provinciale e rivalutata la provincia,

da arricchire anzi con altri compiti, tutte le forze politiche sono chiamate a rendere concreto quanto è stato ormai unanimemente e universalmente proclamato.

Risale al 1909 il primo disegno di legge, presentato in Parlamento dall'onorevole Saracco, per l'istituzione della provincia di Rimini. Altre iniziative sono registrate nel 1928 e, a partire dal 1957, ad ogni legislatura e per iniziativa di quasi tutti i partiti. Il più recente disegno di legge è quello presentato nel febbraio 1981 a Palazzo Madama dai senatori Malagodi e Fassino.

Tali iniziative parlamentari hanno sempre fatto perno su istanze espresse dai cittadini e dalle loro organizzazioni istituzionali e sociali per più anni aggregate in un apposito comitato. Questo comitato, a suo tempo, ha proceduto a raccogliere le delibere dei venti consigli comunali favorevoli all'istituzione della provincia di Rimini e interessati a farne parte staccandosi così dalla provincia di Forlì.

L'istituenda provincia di Rimini si estende su una superficie territoriale di 521,88

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chilometri quadrati, 148 dei quali costituiti da aree urbane.

La densità della popolazione risulta di 474 abitanti per chilometro quadrato.

La popolazione ammonta complessivamente (31 dicembre 1980) a 250.610 unità. Venti i comuni della istituenda provincia: Bellaria, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore, Montegridolfo, Montescudo, Morciano, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, S. Arcangelo, Torriana e Verucchio.

Complessivamente la popolazione dell'istituenda provincia costituisce il 42 per cento della popolazione della provincia di Forlì.

La popolazione attiva ammonta a 84.902 unità (pari al 35 per cento della popolazione residente) così suddivise:

agricoltura	n. 4.265
industria	» 17.959
commercio-turismo	» 9.360
servizi	» 6.838
scuola	» 4.243
pubblico impiego	» 4.756
commercianti	» 14.015
artigiani	» 10.482
coltivatori diretti	» 8.876
liberi professionisti	» 1.020

L'occupazione stagionale ammonta mediamente a 20.000 unità.

L'organizzazione economica del territorio e le sue implicazioni a livello civile e sociale reclamano l'istituzione della provincia di Rimini, destinata ad essere la prima provincia turistica d'Europa. Ne fanno fede i dati relativi alla struttura ricettiva alberghiera dell'istituenda provincia, che già oggi risulta essere il maggior bacino turistico d'Europa:

esercizi, n. 3.214 (79,88 per cento della provincia);

camere, n. 80.671 (80,72 per cento della provincia);

letti, n. 132.013 (80,60 per cento della provincia);

bagni, n. 64.443 (79,40 per cento della provincia).

Su questa struttura di base fa perno tutta l'industria delle vacanze riminese, che movimentata ogni anno, mediamente, 18 milioni di presenze.

In una società dinamica e moderna il turismo può essere attività di alto livello produttivo, volano di altre attività.

Infatti, nel riminese, accanto al turismo ha preso corpo un comparto industriale di primo piano (con addetti pari al 32,2 per cento della provincia di Forlì e con livelli di *export* di rilievo) sviluppatosi sulla scia di un diffuso sistema di imprese artigiane. Nel conto va pure collocato il settore della pesca avviato ad assumere in zona un ruolo di grande importanza.

Estremamente importante in zona è il settore del terziario, con aspetti da area metropolitana. Le imprese della istituenda provincia offrono, in sostanza, servizi ad un sistema industriale che travalica i confini romagnoli.

Nell'ambito della istituenda provincia un ruolo di primo piano è svolto da Rimini. Con una popolazione di circa 130 mila abitanti, Rimini compare fra le prime 32 città italiane e ne precede altre 60 già capoluogo di provincia.

Istituito con legge regionale del 1974, opera in zona il circondario nato per prefigurare la prossima provincia e per svolgere sul territorio le deleghe che la regione riserva alle amministrazioni provinciali. Con questa realizzazione la regione prese atto della realtà particolare del riminese, adeguandosi così ad un processo di autonomia della zona già realizzato da partiti ed altre organizzazioni sociali.

A Rimini, infatti, operano con assoluta autonomia, rispetto a quelle della provincia di Forlì, tutte le organizzazioni politiche, imprenditoriali, sindacali, nonché gli ordini professionali.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A livello istituzionale operano a Rimini:
sezione autonoma del comitato regionale di controllo;
tribunale;
corte d'assise;
conservatoria dei registri immobiliari;
capitaneria di porto;
sezione CCIAA;
commissariato di pubblica sicurezza;
comando carabinieri;
comando aeroporto militare;
presidio militare;
unità sanitarie locali n. 40 e n. 41;
distretti scolastici n. 46 e n. 47.

A favore dell'istituzione di Rimini provincia si sono espressi favorevolmente:

tutti i venti comuni interessati;
tutte le organizzazioni economiche e sindacali;
gli ordini professionali;
i partiti;
il circondario;
l'amministrazione provinciale di Forlì;
l'Unione regionale delle province emiliano-romagnole;
la regione.

Si potrebbe riassumere che la società civile ha già sancito anche formalmente la provincia di Rimini; manca ora la formalizzazione pubblica e la costituzione degli organi e degli strumenti di governo.

Istituendo la provincia di Rimini, non si accollano spese suppletive allo Stato, chè già molti uffici sono decentrati; ma si opera un vero e proprio investimento destinato ad accelerare ulteriormente l'operatività e la produttività di un territorio, limitato ora nelle sue possibilità dalla carenza di un centro unitario ed efficace di direzione politica ed amministrativa.

Il consiglio regionale già ha riconosciuto queste esigenze con l'istituzione del circondario di Rimini e con il conferimento di tutte quelle deleghe che alle province discendono dalla legislazione regionale.

Ma sono tante, e fondamentali, le competenze che alle province derivano da legge statale. Il circondario di Rimini ha segnato e rappresenta un passo in avanti importante, ma insufficiente. La specificità di Rimini e del suo territorio è riconosciuta solo in parte, anche con sfasature nel raccordo fra i diversi strumenti amministrativi.

In tutto il resto della provincia di Forlì l'istituzione della provincia di Rimini è data per acquisita da anni, non esistono contrarietà o controversie. Si chiede che il Parlamento nazionale presti la necessaria attenzione a formalizzare una realtà consolidata nella cultura.

All'articolo 1 si sancisce l'istituzione della provincia di Rimini e si elencano i venti comuni che ne costituiranno il territorio.

Gli articoli 2 e 3 specificano i provvedimenti attuativi e le incombenze connesse all'istituzione della nuova provincia.

L'articolo 4 concerne la prima elezione del nuovo consiglio provinciale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita la provincia di Rimini, con capoluogo la città di Rimini.

La circoscrizione territoriale della provincia di Rimini comprende i comuni di: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegrolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana e Verucchio.

Art. 2.

Sino all'elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per la costituzione e l'immediato funzionamento degli uffici della nuova amministrazione nonché la definizione di prime proposte programmatiche e gestionali per il territorio della provincia di Rimini sono adottati dal comitato circondariale di Rimini, istituito con legge regionale dell'Emilia-Romagna 22 gennaio 1974, n. 6.

Alla prima dotazione di personale per l'amministrazione provinciale di Rimini si provvede, anche mediante apposita convenzione fra gli enti interessati, con il personale assegnato al comitato circondariale di Rimini e con personale tratto da quello dell'amministrazione provinciale di Forlì.

Dei provvedimenti adottati è data continua e tempestiva informazione al Ministro dell'interno.

La provincia e gli altri enti provvedono alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

Art. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con propri decreti, sentita la regione Emilia-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Romagna, emanano per quanto di competenza i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima, in riferimento alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività tra le province di Forlì e Rimini, nonché all'istituzione degli uffici ed organi di loro competenza nella nuova circoscrizione provinciale di Rimini e all'esercizio delle corrispondenti funzioni fino a detta istituzione.

Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli stanziati nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Le elezioni del consiglio provinciale di Rimini avranno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.